

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine _____ del _____, discussa all'udienza del 21.03.2023, promossa da:

_____ e _____, rappresentati e difesi dall'Avv. Cosimo La Corte;

– ATTORI –

CONTRO

_____, in persona del legale rappresentante p.t., contumace;

– CONVENUTA –

CON L'INTERVENTO DI

_____, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti _____

– TERZA INTERVENUTA –

avente ad oggetto: contratti bancari.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 01.02.2022, _____ e _____ hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato tribunale, la _____ al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: In via principale; 1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni all'interno dell'atto esposte, la nullità del contratto di fidejussione inserito all'interno del contratto di mutuo del 26.02.2008 e quindi delle disposizioni inerenti la fidejussione prestata dai sigg.ri _____ e _____, in quanto trattasi di fidejussione redatta secondo il modello ABI 2003 e dunque in violazione dell'art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90 “Legge Antitrust”, per l'effetto dichiarare che alcuna somma è dovuta a tal titolo a _____, dai Signori _____ e _____; - In via subordinata; 5. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni all'interno dell'atto esposte, la nullità delle clausole contrattuali inerenti la fidejussione prestata dai sigg.ri _____ e _____ nel contratto per cui è causa, che riportano lo stesso contenuto di quelle di cui al numero 6 del modello ABI 2003, che disciplina le condizioni che attengono alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., per l'effetto*

dichiarare: 1. I fideiussori esenti dal dover rimborsare alla società creditrice le somme che dalla società stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo; 2. l'estinzione della fideiussione in parola ed oggetto di causa per decadenza ex art. 1957 c.c. e dichiarare che alcuna somma è dovuta a tal titolo a

dai i Signori _____ a e _____. 3. I fideiussori esenti da qualsivoglia garanzia in favore del debitore, qualora quest'ultimo dovesse restituire le somme allo stesso erogate nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide. - Con vittoria di spese e competenze di causa" [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].

Hanno dedotto: che, contestualmente al contratto di mutuo del 26.02.2008, con garanzia ipotecaria, rep. n. _____, racc. n. _____, a rogito notar _____, spedito in forma esecutiva il 10.03.2008, concesso alla _____, a maggior garanzia delle obbligazioni assunte dalla stessa, si erano costituiti fideiussori unitamente al sig. _____; che, con la sottoscrizione del "contratto di fideiussione" in favore di _____, si erano impegnati, fino alla concorrenza di euro 91.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni verso la _____, dipendenti da operazioni bancarie o chi gli fosse subentrato; che, successivamente al mancato pagamento di alcune rate da parte della _____, era stato trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Lecce ai nn. _____ pignoramento immobiliare in favore della _____ contro la stessa _____ e contro i fideiussori, nei cui confronti era stata, quindi, promossa la procedura esecutiva immobiliare n. 996/11, su alcuni beni immobili di proprietà degli attori, posti a garanzia del mutuo fondiario contratto dalla _____ con la _____; che la procedura esecutiva era stata sospesa limitatamente ai beni immobili di proprietà degli attori; che con atto di fusione stipulato il 14 maggio 2019, la _____ era stata incorporata in _____; che il contratto di fideiussione, datato 26.02.2008, era da ritenersi nullo trattandosi di fideiussione redatta conformemente allo schema ABI del 2003; che, difatti, l'Articolo 9bis del Contratto di mutuo del 26.02.2008 disciplinante la fideiussione, nel primo periodo del testo disponeva che "I signori _____, _____ e _____

, a maggior garanzia del buon esito dell'operazione si costituiscono fideiussori solidali della parte mutuataria per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della Banca per capitale, interessi, premi di assicurazione, spese giudiziarie, oneri tributari ed accessori di qualsiasi natura, ciascuno nei limiti dell'importo massimo di euro 91.000,00 (novantunomila virgola zero), fino alla completa estinzione del debito, espressamente esonerando la banca stessa dall'osservanza dell'art. 1957 del codice civile, intendendo rimanere obbligati in deroga a tale disposizione anche se la Banca mutuante non abbia proposte le sue istanze contro il debitore e gli altri coobbligati o non le abbia continuate entro i termini indicati in tale disposizione di legge"; che il predetto periodo dell'articolo in oggetto riprendeva lo schema dell'articolo 1 e dell'articolo 6 del Modello ABI 2003.

Gli attori hanno dunque eccepito la nullità del contratto di fideiussione, recante data 26.02.2008, fino alla concorrenza di euro 91.000,00, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla sig.ra _____ con _____, in quanto in violazione della normativa antitrust,

ed in particolare dell'articolo 2, legge n. 287/1990, il quale così espressamente recita *"Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali"*; che la nullità dovuta alla violazione della normativa sulla libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. si riverberava sull'intero contratto di fideiussione; che la clausola di cui al punto 6) dello schema contrattuale ABI 2003 era all'evidenza riscontrabile nelle clausole di cui all'articolo 9 bis del Contratto di mutuo del 26.02.2008 disciplinante la fideiussione con conseguente nullità dello stesso; di non dover, pertanto, rispondere dei debiti della debitrice con il proprio patrimonio; che quand'anche non si fosse condiviso l'orientamento giurisprudenziale circa la nullità assoluta del contratto di fideiussione del 26.02.2008 occorreva convenire sull'ipotesi subordinata di una nullità parziale dello stesso ai sensi dell'art. 1419 c.c. con la conseguenza che erano valide le clausole contrattuali della fideiussione ad eccezione di quelle che riportavano lo stesso contenuto di quelle di cui ai numeri 2, 6 e 8 del modello ABI 2003; che in ogni caso la fideiussione doveva ritenersi estinta per decadenza ex art. 1957 c.c. dovendo la clausola di deroga a tale ultima disposizione contenuta nell'articolo 9 bis del contratto di mutuo ritenersi nulla in esito alla predetta contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 e non avendo la Banca agito entro il termine semestrale imposto dalla disposizione codicistica.

Con comparsa di costituzione ed intervento volontario, depositata in data 22.04.2022, si è costituita la _____, in qualità di cessionaria

dei crediti avverso i debitori _____ e _____

contestando tutto quanto dedotto da parte attrice ed instando affinché *"l'ill.mo sig. Giudice adito del Tribunale di Lecce, decidendo sulle domande formulate dagli attori si compiaccia di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad _____ per i*

motivi esposti nella narrativa del presente atto, nonché rigettarle integralmente siccome tutte inammissibili, strumentali, infondate oltrechè precluse per tutti i motivi esposti in atti ovvero con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito. Per l'effetto confermare la validità ed efficacia della fidejussione rilasciata da essi attori in favore di _____

con rigetto di ogni avversa domanda e/o pretesa restitutoria e risarcitoria siccome inammissibile nei riguardi della deducente società volontariamente intervenuta in giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite. Con ogni più ampia salvezza e riserva" [il corsivo ripropone integralmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione ed intervento volontario].

Ha premesso: che con decreto n. 186 del 25.6.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto la sottoposizione di Veneto Banca S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, 1° comma del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993) e dell'art. 2, 1° comma, lettera a) del Decreto Legge n. 99 del 25.6.2017; che con D.M. 22.02.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.5.2018, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 D.L. n. 99/2017 concernente le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e la cessione alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. di crediti

deteriorati e altri attivi n) ceduti a _____ o già retrocessi, aveva costituito all'interno di S.G.A. S.p.a. il Patrimonio Destinato denominato "Gruppo Veneto"; che

_____ aveva ceduto, con atto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 10.7.2017, crediti deteriorati e partecipazioni dalla stessa posseduti a Veneto Banca S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del 26 giugno 2017 per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici di Veneto Banca S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, a _____, conformemente con le previsioni del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." e del D.M. n. 187 del 25 giugno 2017; che della predetta cessione di crediti deteriorati e partecipazioni era stata data notizia con comunicato della Banca d'Italia s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 5, lettera a), e comma 6, del D.L. n. 99/2017; che in data 11.4.2018, come da comunicazione di Banca d'Italia in esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22.2.2018, i Commissari Liquidatori di Veneto Banca in LCA avevano ceduto a Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.a. - che li aveva acquistati per il tramite e per conto del "Patrimonio Destinato Gruppo Veneto" costituito con il precitato decreto ministeriale - i crediti classificati come "deteriorati" alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25.6.2017), tra i quali rientrava quello oggetto del presente atto, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti; che con delibera di assemblea straordinaria, giusta verbale ricevuto dal notaio _____ di Roma in data 19 luglio 2019, repertorio n. _____, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 5 il giorno 8 agosto 2019 al n.11481 serie 1T, la società "SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. S.P.A." aveva, tra l'altro, mutato la propria denominazione assumendo quella di "_____"; che tra i crediti oggetto di cessione ad _____ rientrava la posizione dei debitori, _____ e _____.

Ha dunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ad ogni eventuale avversa domanda di accertamento di eventuali somme da restituire o corrispondere agli attori atteso che eventuali passività dovevano essere fatte valere esclusivamente nei confronti di Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa; che unica legittimata passiva del presente contenzioso con specifico riferimento alle domande di restituzione somme e passività connesse al rapporto dedotto in giudizio era Veneto Banca in Lca per cui le stesse dovevano necessariamente ed inevitabilmente essere dichiarate improcedibili ai sensi dell'art.83 TUB; che l'art. 9 bis del negozio fidejussorio sottoscritto dagli attori, inserito nel contratto di mutuo ipotecario del 26.02.2008 rogato dal notaio _____ (rep n. _____ racc. n. _____), testualmente recitava: *"...i sigg.ri _____ e _____ a maggior garanzia del buon esito della operazione, si costituiscono fidejussori solidali della parte mutuataria per l'adempimento di qualsiasi obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della Banca per capitale, interessi premi di assicurazione spese giudiziarie, oneri tributari e accessori di qualsiasi natura ciascuno nei limiti dell'importo massimo di euro 91.000,00 espressamente esonerando la banca stessa dall'osservanza dell'art.1957 c.c. intendendo rimanere obbligati in deroga a tale disposizione, che se la banca non abbia proposte le sue istanze contro il debitore e gli altri coobbligati o non le abbia continuate entro i termini*

indicati in tale disposizione....i medesimi in conseguenza della presente fidejussione e dietro semplice invito della banca mutuante, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio eletto in contratto, si obbligano a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute alla parte mutuataria di cui si sono resi garanti anche in caso di opposizione di essa parte mutuataria.la fidejussione, come innanzi prestata, rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del fidejussore, anche nella eventualità che la banca mutuante successivamente al contratto, consentisse modifiche o proroghe i qualsiasi durata dei termini stabiliti nel contratto stesso o consentisse riduzione della garanzia prestata con il contratto medesimo o con separati atti o che fossero in seguito comunque prestate”; che la fidejussione di qua non era affatto una fidejussione omnibus, bensì una fidejussione specifica prestata esclusivamente e specificatamente a garanzia del singolo contratto di mutuo del 26/2/2008 di tal che non rientrava affatto nell’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia; che, difatti, la fideiussione omnibus garantiva tutte le obbligazioni presenti e future contratte dal debitore nei confronti del creditore derivanti da qualsiasi rapporto in essere con la banca, mentre la fideiussione specifica garantiva solo un determinato rapporto obbligatorio; che, pertanto, il negozio fidejussorio sottoscritto dagli attori rientrava nella tipologia della fidejussione specifica e non già in quella della fidejussione omnibus; che le clausole inserite nel contratto notarile di mutuo non potevano dirsi contrarie a norme imperative dal momento che l’art.2 della L.287/90 vietava le intese volte ad alterare il gioco della concorrenza senza disporre alcun automatismo che portasse alla nullità dei contratti stipulati tra le banche e i propri clienti; che dunque era pienamente valida la clausola che, derogando espressamente all’art.1957 c.c., prevedeva la facoltà per la banca di agire nei confronti dei garanti anche al di fuori dei termini contemplati dalla norma; che la clausola di dispensa dall’agire nei termini di cui all’art.1957 c.c. contenuta nell’art.9 bis del contratto notarile di mutuo doveva essere ritenuta valida ed efficace escludendo quindi che il creditore potesse considerarsi decaduto dalla garanzia.

Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza cartolare del 17.05.2022, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di --, non costituita benché ritualmente evocata in giudizio.

La causa, istruita documentalmente, all’udienza del 21.03.2023 è stata decisa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all’esito della discussione orale.

Così ricostruiti i termini della controversia, occorre preliminarmente rilevare come non possano essere esaminate le domande formulate dagli attori nelle note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni depositate in data 06.03.2023 e, segnatamente, nella parte in cui hanno chiesto di “1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni all’interno dell’atto esposte, il disconoscimento di parte attrice del contenuto del seguente documento prodotto in copia, precisamente il contratto di fideiussione del 26.02.2008 ex articolo 2719 c.c.” nonché di “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni all’interno dell’atto esposte, il disconoscimento di parte attrice delle sottoscrizioni del seguente documento prodotto in copia, precisamente del contratto di fideiussione del 26.02.2008 ex articolo 214 c.p.c.” atteso che tali prospettazioni, contenute per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, sono inammissibili.

Parimenti, in via preliminare, occorre statuire in ordine all’eccezione, sollevata dalla terza intervenuta di difetto di legittimazione passiva relativamente ad ogni eventuale domanda di accertamento di eventuali somme da restituire o corrispondere agli attori, atteso che eventuali

passività dovevano essere fatte valere esclusivamente nei confronti di Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa.

La censura va disattesa.

ha sostanzialmente richiamato l'indirizzo inaugurato da Cass. n. 21843/2019, secondo cui *"I crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso*". Cass. n. 3 n. 21843 del 30/08/2019, Rv. 655567 - 01).

Tale indirizzo giurisprudenziale non può essere condiviso nella misura in cui non consente al titolare del contratto la proposizione in giudizio di contestazioni (in via di eccezione o di domanda riconvenzionale) incidenti sul saldo del rapporto e derivanti dall'accertamento di nullità contrattuali o da addebiti illegittimi da parte della banca.

In ogni caso, il giudizio introdotto dagli attori non ha alcuna natura restitutoria non essendo stata chiesta alcuna somma a Intesa San Paolo né a precedenti e successivi cessionari.

Venendo al merito, gli attori hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione, sottoscritto il 26.02.2008, fino alla concorrenza di euro 91.000,00, a garanzia delle obbligazioni contratte dalla con in quanto in violazione della normativa

antitrust – ed in particolare dell'articolo 2, legge n. 287/1990 – e, segnatamente, della clausola di deroga al regime decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., nonché l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorrenza del termine semestrale previsto da tale ultima norma.

L'eccezione di nullità non è meritevole di accoglimento in quanto infondata.

Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la Banca d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: *"il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi"*), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: *"qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"*) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: *"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"*), in quanto – ove applicate in modo uniforme – manifesterebbero lo scopo

precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Sulla ridetta questione – e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI e fideiussione a valle – sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: *“I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”*. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.

Ciononostante, tale principio di diritto non può correttamente ritenersi applicabile a qualsivoglia fideiussione in qualunque tempo prestata. Più precisamente, ed in piena adesione ad un recente orientamento del Tribunale delle Imprese di Milano, inaugurato con la sentenza del 19.1.2022, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005. Diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate ben oltre detto periodo e, quindi, anche rispetto a quella per cui è causa (datata 26.02.2008), rispetto alle quali, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990. Poiché simili allegazione e prova sono del tutto mancate nella fattispecie per cui è causa, l'eccezione di nullità parziale non può che essere rigettata perché infondata; deve, conseguentemente, ritenersi assorbita la conseguenziale eccezione di intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti degli attori conformemente a quanto previsto dall'art. 1957 c.c..

La domanda attorea dev'essere dunque rigettata.

Alla luce di tutto quanto sopra deve concludersi per la piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dagli odierni attori in data 26.02.2008.

Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse devono essere compensate stante l'assoluta novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- spese compensate.



Lecce 21 marzo 2023

Il Giudice
Dott. Italo Mirko De Pasquale